
Il sistema di bilancio secondo gli IAS/IFRS

Regolamento (CE) n. 1606/2002 (e successivi Regolamenti)

Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (in attuazione della Legge comunitaria 2003)

Le fonti di riferimento



Principi di riferimento e meccanismo di omologazione

- Il "meccanismo di omologazione" prevede l'approvazione di ciascuno IAS/IFRS e SIC/IFRIC da parte della Commissione Europea, assistita da:
 - ARC (Accounting Regulatory Committee), organo "politico"
 - EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), organo "tecnico"
- I principi omologati sono promulgati con Regolamento e pubblicati nella GUUE in ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione. Il Regolamento ha valore cogente in tutti gli Stati membri e non deve essere recepito, a differenza delle Direttive.
- A seguito di tale meccanismo, la Commissione ha finora emanato 8 Regolamenti, con i quali ha recepito la quasi totalità dei principi e delle interpretazioni emanate dallo IASB: sono 36 IAS/IFRS e 15 SIC/IFRIC.
- Essi costituiscono il "sistema di principi" che deve essere applicato dalle società europee che hanno l'obbligo o che esercitano la facoltà di redigere i bilanci di esercizio e consolidati in conformità agli standards internazionali.

- Il decreto legislativo n. 38/2005 prevede inoltre rilevanti disposizioni sul piano civilistico e fiscale.
 - Sul piano civilistico, prevede la **non distribuibilità** dei plusvalori derivanti dall'adozione del *fair value*, a prescindere dalla loro iscrizione in bilancio, ad esclusione dei plusvalori riferibili agli "strumenti finanziari di negoziazione ed all'operatività in cambi e di copertura" (art. 6, c. 1, lettere a e b);

Sul piano fiscale, il decreto si fonda su due criteri fondamentali: quello di mantenere il principio della derivazione dell'imponibile dai risultati di bilancio e quello di assicurare la neutralità dell'imposizione tra le imprese che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS e quelle che invece continuano ad applicare le disposizioni nazionali.

IAS 1 Presentazione del bilancio

Il sistema di bilancio è costituito da:

Stato patrimoniale

Conto economico

Rendiconto finanziario

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto

Note al bilancio

Altri possibili documenti:

Relazione degli amministratori, bilancio sociale, bilancio ambientale, ecc.

Situazione patrimoniale - Situazione finanziaria - Risultato economico - Flussi finanziari



La rappresentazione della "situazione aziendale" nel bilancio IAS/IFRS si caratterizza per gli aspetti che seguono:

1. Le "mutue relazioni" che sussistono tra reddito e capitale

Alcune variazioni patrimoniali non trovano iscrizione a conto economico, ma confluiscono direttamente tra le riserve di patrimonio netto:




2. Gli assunti di base da cui discende la redazione del bilancio

→ Specifica funzione informativa assegnata al "bilancio" IAS/IFRS




Gli assunti di base degli IAS/IFRS



I principi fondamentali del bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS

La gerarchia dei principi generali di redazione del bilancio



A fondamento del bilancio, e in via strumentale rispetto al fine ad esso assegnato, vengono identificati due postulati:

continuità dell'impresa nel tempo

i'obiettivo è quello di fornire all'investitore informazioni utili per apprezzare la *capacità di recupero finanziario* degli investimenti compiuti

competenza economica

- → guida l'attribuzione dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi di vita dell'impresa
- → informa il riconoscimento dei componenti positivi e dei componenti negativi ad essi correlati
- → pone in luce le condizioni per l'iscrizione in bilancio di attività e di passività patrimoniali.

N.B. Il modello di bilancio IAS/IFRS riflette la relazione



Focalizzazione del postulato di "competenza"

- La competenza trova attuazione secondo un processo logico composto da due fasi successive, a ciascuna delle quali corrisponde un ulteriore principio:
 - > riconoscimento dei componenti positivi, da rilevare in base al principio di realizzazione (realization principle)
 - **riconoscimento dei componenti negativi**, da rilevare e imputare in base al principio di correlazione economica (*matching principle*)

Lo sviluppo di tali fasi può essere variamente condizionato e temperato dagli effetti prodotti dal principio di *prudenza*.



Realizzazione dei ricavi, correlazione economica dei costi e prudenza svolgono un *ruolo complementare* nel definire i componenti positivi e negativi di reddito di competenza dell'esercizio

1. Realizzazione dei componenti positivi

- I componenti positivi di reddito si ritengono conseguiti in presenza delle seguenti condizioni congiuntamente percepite:
 - a) attività di produzione economica svolta nel corso dell'esercizio
 - **b)** capacità attuale di generare flussi finanziari futuri di
 - → determinazione certa
 - *→ determinazione probabile*

in connessione all'attività svolta

- c) possibilità di misurazione attendibile dei flussi
- N.B. Il momento in cui si verificano dette condizioni può essere precedente o successivo rispetto a quello della prestazione non monetaria dello scambio
- Rilievo dei singoli IAS/IFRS relativi alle diverse fattispecie

2. Correlazione economica dei componenti negativi

Ai ricavi "realizzati" si contrappongono i costi "correlativi" e i costi di fattori non più utilizzabili




- Se la "realizzazione" riguarda *valori differenziali* (*margini*, *utili*, ...) ne consegue:
 - La possibilità che gli utili o le perdite vengano riconosciuti (realizzati) anche prima della vendita sul mercato
- Occorre distinguere i valori differenziali (*margini*, *utili*, ...) e le variazioni di valore di elementi patrimoniali che partecipano alla formazione del reddito dell'esercizio (affluiscono al *conto economico*) rispetto a quelli che modificano direttamente il patrimonio netto (confluiscono nelle "*riserve*" patrimoniali).



L'elemento discriminante dipende

dagli obiettivi sottesi alle scelte aziendali



Elementi patrimoniali relativamente indipendenti dal processo produttivo o dalla gestione tipica



Reddito netto

- Immobilizzazioni che non sono parte della struttura produttiva aziendale (investimenti immobiliari)
- Elementi destinati alla vendita (strumenti finanziari destinati al *trading*)

Elementi patrimoniali direttamente correlati al processo produttivo o alla gestione tipica



Patrimonio netto

- Immobilizzazioni materiali e immateriali che sono parte della struttura produttiva aziendale
- Elementi **non** posseduti **per** la vendita (strumenti finanziari non destinati al *trading*)

3. Principio di prudenza

Mentre la concezione di realizzazione consente che *taluni* "utili solo sperati" partecipino al calcolo del reddito ...

... la *prudenza* impone che anche le "**perdite presunte**" debbano essere riflesse nel bilancio



Combinando *Realizzazione* e *Prudenza*

non si ha, in via generale, il cd. principio di dissimmetria

Al calcolo del reddito partecipano

**realizzati" ma anche "sperati"

perdite non solo "realizzate" ma anche "presunte"



Alla luce di quanto sopra, sono di competenza:

utili/perdite "realizzati": ricavi originati da operazioni di vendita sul mercato, al netto dei correlativi costi;

(ricavi realizzati – costi correlati – costi svaniti)

■ utili/perdite "realizzabili"*: abbracciano quella parte dei risultati in corso di formazione che sono riconosciuti in via anticipata rispetto alla vendita sul mercato, ma la cui futura realizzazione presenta adeguati livelli di credibilità e di attendibilità.

(ricavi realizzabili – costi correlati)

perdite presunte (per il principio di prudenza)
 (ricavi attesi – costi correlati)

* La nozione di realizzazione qui impiegata è quella propria della tradizione contabile italiana

I principi di:

- valutazione separata di elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste
- uniformità dei criteri di valutazione nel tempo

valgono anche nel contesto degli IAS/IFRS